



RECUPERO TICKET SANITARI NON PAGATI

Risposte alle domande più frequenti

Il decreto dell'11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l'autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.

Il decreto fa riferimento all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria:

- **E01:** soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- **E02:** disoccupati – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- **E03:** titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- **E04:** titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).

Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l'elenco degli assistiti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'esenzione sulla base di quanto disposto dal comma 3 del decreto.

Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni dell'elenco, è tenuto a recarsi presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza per autocertificare il suddetto diritto e ricevere il certificato di esenzione per reddito.

Il medico, all'atto della prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione dall'elenco o dal certificato di esenzione rilasciato all'assistito dall'ASST e lo riporta sulla ricetta.

1. **COME POSSO OPPORMI A QUANTO CONTESTATO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE?**

Presentando, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, le memorie difensive (come da *fac simile*) allegando la relativa documentazione.

2. **CHE DOCUMENTI DEVO PRESENTARE? DOVE LI DEVO PRESENTARE? COME?**

La documentazione deve essere presentata all'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia **esclusivamente**:

- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.ats-pavia.it (solo in caso di possesso di casella di Posta Elettronica Certificata);
 - tramite raccomandata indirizzata all'Ufficio Protocollo dell'A.T.S. di Pavia, Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia (fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
 - mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'A.T.S. di Pavia (piano terra – stanza n. 38), Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30).
-
- **Per esenzione E01-E05** (*soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore ad EURO 36.151,98 - COD E01- o con reddito lordo complessivo compreso fra EURO 36.151,98 e EURO 38.500,00 - COD E05*) occorre presentare:
 - la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare fiscale relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni per le quali si è ricevuto il verbale di accertamento. Se non è stata presentata dichiarazione allegare Modello CUD (ora CU – Certificazione Unica).

 - **Per esenzione E02-E12** (*soggetti disoccupati e loro familiari a carico*) occorre presentare:
 - la dichiarazione dei redditi come sopra ovvero modello CUD (ora CU – Certificazione Unica);
 - l'estratto conto previdenziale INPS;
 - il modello C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego relativo all'anno delle prestazioni per le quali è stato notificato il verbale di accertamento.

 - **Per esenzione E03** (*soggetti titolari di assegno – ex pensione sociale - e loro familiari a carico*) occorre presentare:
 - la comunicazione INPS di liquidazione di assegno sociale.

 - **Per esenzione E04** (*soggetti titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico*) occorre presentare:
 - la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni o Modello CUD (ora CU – Certificazione Unica).

3. **DOPO COSA SUCCEDDE?**

Dopo l'esame degli scritti difensivi fatti pervenire dal contravvenzionato all'ATS nei termini (entro 30 gg. dal ricevimento del verbale), l'Amministrazione:

- se ritiene accoglibili i contenuti giustificatori procede ad emettere ed a notificare anche al contravvenzionato stesso l'Ordinanza di archiviazione;
- se invece non ritiene accoglibili i contenuti giustificatori, procede ad emettere ed a notificare al contravvenzionato l'Ordinanza/Ingiunzione.

4. COSA SI INTENDE PER NUCLEO FISCALE?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.

Come chiarito dalle istruzioni ministeriali al Modello Redditi 2018 Persone Fisiche (periodo di imposta 2017), Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno posseduto **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Non si considera, pertanto, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

5. COME FACCIO A CONOSCERE LA COMPOSIZIONE DEL MIO NUCLEO FISCALE E A CALCOLARNE IL REDDITO? LA SOGLIA REDDITUALE È DA CONSIDERARSI NETTA O LORDA?

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel precedente punto) quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.

Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- modello CUD (ora CU – Certificazione Unica): parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso; Nel nuovo modello CU occorre prendere a riferimento gli importi indicati nei campi 1, o 2, o 3 o 4 oltre all'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- modello 730: prospetto di liquidazione modello 730-3 importo di cui al rigo 11;
- modello UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1 campo 1 ("Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali"). In tale rigo deve indicarsi l'importo risultante dalla seguente operazione: RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 4 se barrata colonna 3. Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca devono essere aggiunti al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

6. ERO SOPRA SOGLIA RISPETTO AI REQUISITI RICHIESTI PER POTER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE PER DISOCCUPAZIONE CON CODICE E02, MA RIENTRO IN QUANTO PREVISTO PER RICHIEDERE QUELLA CON CODICE E12, DEVO PAGARE?

È possibile presentare memorie difensive con istanza di archiviazione allegando la relativa documentazione (vedi domande 1 e 2) entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento.

7. NEL CASO NON DEBBA PAGARE, COME DEVO PROCEDERE?

È necessario presentare memoria difensiva entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento con istanza di archiviazione del verbale allegando e autocertificando il rispetto del limite previsto per la soglia reddituale.

8. IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, COME POSSO VERIFICARE/CERTIFICARE LA SITUAZIONE FISCALE DEL MIO NUCLEO FAMILIARE?

È possibile presentare autocertificazione che verrà verificata presso le competenti amministrazioni.

9. DEVO PAGARE TUTTE E DUE LE CIFRE RIPORTATE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE?

Sì.

10. SICCOME HO 60 GIORNI DI TEMPO, POSSO PAGARE UNA SUBITO ED UNA FRA UN MESE?

Sì.

11. COSA SUCCEDERÀ SE NON PAGO ENTRO I 60 GG.?

Verrà emessa ordinanza ingiunzione per il recupero del ticket e il pagamento della sanzione comminata nell'importo massimo (triplo dell'importo del ticket).

12. POSSO RATEIZZARE IL PAGAMENTO?

Sì, per la sola somma relativa alla sanzione soltanto dopo aver ricevuto l'ordinanza ingiunzione. Se non si paga in forma liberatoria entro i 60 gg. la sanzione non è più applicata in misura ridotta (pari all'importo del ticket) ma è pari al massimo (il triplo dell'importo del ticket).

13. SE SÌ COME?

Presentando istanza di richiesta di pagamento rateizzato.

14. POSSO OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE DEI TICKET PAGATI INDICATI NEL VERBALE?

Si, l'ATS trasmetterà l'importo dei ticket pagati all'Agenzia delle Entrate per la compilazione del Modello 730 precompilato.